



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore
dott.ssa Ivana Morandin	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 219/2024

promosso da

MANZINI CARNI S.R.L., con sede legale in Eraclea (VE) via Toscanini n. 19, rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Corletto

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giudiziale
dott. Daniele Epifani

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Manzini Carni s.r.l. ha depositato in data 21.11.2024 una proposta e un piano di concordato preventivo di natura liquidatoria.

Il piano concordatario, così come specificato in data 7.3.2025, prevede la cessione di tutti i beni mobili della società istante, l'incasso dei crediti e il realizzo di ogni ulteriore attività residua, ivi compreso il ricavato rinveniente dalla transazione della azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, e, infine, la cessione dei beni immobili messi a disposizione da terzi, nei limiti dei valori indicati nell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c. del 5.11.2024.

L'attivo realizzato dalle cessioni sopra indicate è destinato 1) al pagamento integrale delle prededuzioni 2) alla alimentazione di un fondo rischi in prededuzione per € 50.000,00 3) al pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 1 c.c. entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, al pagamento integrale degli altri creditori privilegiati non degradati di cui all'art. 2751 *bis* n. 2, 3, 4, 5, 5 *bis* c.c. entro 18 mesi dall'omologazione in via definitiva 4) all'alimentazione di un fondo rischi in privilegio non degradato di € 205.044,43 per surroghe del Fondo di Garanzia gestito dal Mediocredito Centrale, entro 18 mesi dall'omologa in via definitiva 5) all'alimentazione di un fondo rischi degradato a chirografo per far fronte ai pagamenti derivanti da surroghe del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale, nella misura percentuale del 30% per complessivi € 14.840,81 6) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura



del 27%, dei creditori compresi nella “Classe 1: INPS, INAIL, ENASARCO degradati” 7) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 26% dei creditori compresi nella “Classe 2: Erario degradato” 8) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 3: banche chirografe assistite da fideiussione esterna, esclusa la garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96” 9) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 4: creditori chirografari naturali minori” 10) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 24% dei creditori compresi nella “Classe 5: creditori chirografari naturali escluse le banche garantite” 11) al pagamento parziale, entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 5%, dei creditori compresi nella “Classe 6: Istituti di credito a medio lungo termine che godono della garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96”.

Per l'ipotesi (in concreto non verificatasi) fosse intervenuto, prima della votazione, il pagamento da parte di Mediocredito Centrale, era stata prevista l'aggiunta della Classe 7 “Fondo di Garanzia di cui alla Legge n. 662/96 degradato a chirografo”, da computarsi nel calcolo delle maggioranze.

La società istante ha, poi, specificato che, in caso di non utilizzo dei fondi rischi, le somme verranno devolute alle classi dei creditori secondo l'ordine legittimo delle prelazioni.

Con specifico riferimento all'apporto dei terzi, dalla vendita degli immobili di proprietà della azienda agricola del socio Daniela Camillo verranno destinati € 364.508,00 a favore della procedura, oltre ad € 90.000,00 quale importo riconosciuto a titolo transattivo con riferimento all'azione di responsabilità.

Ancora, dalla vendita dell'immobile di proprietà di Tosca s.r.l. verranno destinati € 100.000,00 a favore della procedura (l'importo è incrementabile ad € 200.000,00 subordinatamente alla necessità di rispettare il disposto dell'art. 84 co. 4 ccii).

Con decreto del 17.12.2024 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, indicando le modalità per l'espressione del voto.

Nella propria relazione depositata il 17.4.2025, il Commissario giudiziale ha dato conto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 109 co. 1 ccii.

E' stata, quindi, fissata udienza avanti al Collegio ai fini dell'omologa del concordato preventivo Manzini Carni s.r.l..

Si fa presente che, nei termini concessi, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitrice.

Come sopra riportato, la procedura risulta essersi svolta nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 84 e ss. ccii.

L'esito della votazione è stato, poi, favorevole, posto che la proposta è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad € 1.044.028,49 che rappresenta la maggioranza (79,606%) dei crediti ammessi al voto (pari ad € 1.311.486,59), e la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata inoltre raggiunta nel maggior numero di classi.

Stante il carattere liquidatorio del concordato preventivo, risulta necessaria, ai sensi dell'art. 114 cci, la nomina di un Liquidatore e del Comitato dei creditori.



Appare conforme alla struttura del presente concordato preventivo, che prevede un considerevole apporto di finanza esterna derivante dalla cessione di immobili di proprietà di terzi, consentire a che, per un periodo di tempo individuato, la vendita di detti beni, come detto non di proprietà della società debitrice, sia eseguita, direttamente o per il tramite di operatori del settore, dai proprietari degli stessi, sotto il controllo e il coordinamento del nominando Liquidatore.

Infine, condizionatamente alla definitività della presente sentenza di omologa, va autorizzata la sottoscrizione di transazione con la sig.ra Daniela Camillo, con cui viene rinunciato l'esercizio dell'azione di responsabilità a fronte del versamento in favore della procedura della somma di € 90.000,00, corrispondente al valore attribuito a detta azione in sede di attestazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel presente procedimento:

- omologa il concordato preventivo liquidatorio proposto da Manzini Carni s.r.l.;
- conferma Giudice Delegato alla procedura nella dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma il dott. Daniele Epifani quale Commissario Giudiziale;
- nomina i seguenti componenti del Comitato dei creditori: società Agricola Agrialleva di Andretta Casimiro & C., Banca MPS spa e Mavaracchio Christofer;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Roberto Ficotto, il quale dovrà procedere alle cessioni dei beni di proprietà della società debitrice in conformità all'art. 114 ccii;
- dispone che, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla definitività della presente sentenza, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura degli stessi, direttamente o per il tramite di operatori del settore, sotto il controllo e il coordinamento del Liquidatore;
- dispone che, decorso il periodo di 18 mesi, la cessione dei beni messi a disposizione da terzi avvenga a cura del Liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 114 cci;
- dispone che il Liquidatore comunichi con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore comunichi al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e degli estratti del conto bancario o postale. Il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro informatico, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ciascuno dei componenti del Comitato dei creditori, ex art. 136 ccii;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 co. 5 ccii e la sua comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 12.6.2025

Il Giudice estensore
Dott. Silvia Bianchi

Il Presidente
dott. Marco Campagnolo

